



- ORIGINALE
- COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

N.25/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI FRUGAROLO PER IL TRIENNIO 2017/2020.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 21,30 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	TICCI LETIZIA	X	
3	GATTI ALESSANRA	X	
4	SALVIA GIACOMO	X	
5	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	X	
6	CUOMO GIOVANNI	X	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
8	LUME EUGENIA	X	
9	MASINI MARIA ANGELA	X	
10	NIBALE GIUSEPPE	X	
11	FARA ETTORE	X	
	TOTALE	11	=

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

N. 25 Data 26.09.2017	PRESA D'ATTO NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI FRUGAROLO PER IL TRIENNIO 2017/2020.
--------------------------	--

Comune di FRUGAROLO (Prov. ALESSANDRIA)

Deliberazione del consiglio comunale

All'appello risultano presenti n. 11 Consiglieri su 11 assegnati. Assenti sono i Consiglieri: = = = = .
È presente il Vicesindaco, Sig.ra Bruno Piera Olimpia, sul punto posto in discussione all'o.d.g. -
Essendo legale il numero degli intervenuti si passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. che reca:

N. 25 Data 26.09.2017	Presca d'atto nomina revisore dei conti per il triennio 2017/2020.
--------------------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'«organo di revisione economico-finanziario», che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 1.981 abitanti (al 31.12.2016) per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (Tabella A allegata al decreto interministeriale)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla seguente media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interministeriale)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla seguente media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interministeriale)	
1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	
con meno di 500 abitanti	2.060	1.127	1.788	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	2.640	853	941	
da 1.000 a 1.999 abitanti	3.450	729	682	

Da 2.000 a 2.999 abitanti	5.010	693	493	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 3.000 a 4.999 abitanti	5.900	664	456	
da 5.000 a 9.999 abitanti	6.490	663	336	
da 10.000 a 19.999 abitanti	8.240	692	298	
da 20.000 a 59.999 abitanti	10.020	724	297	
da 60.000 a 99.999 abitanti	11.770	851	309	Comma 4. Quando la funzione di revisione economico - finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
da 100.000 a 249.999 abitanti	13.560	979	399	
da 250.000 a 499.999 abitanti	15.310	1.271	528	
da 500.000 abitanti ed oltre	17.680	1.347	1.368	
Province				
sino a 400.000 abitanti	15.310	156	86	
oltre 400.000 abitanti	17.680	103	64	

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. »;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria" che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Vista e richiamata la nota del Comune di Frugarolo, inviata all'UTG – Prefettura di Alessandria, con la quale l'Amministrazione Comunale ha comunicato la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune stesso, in capo al Dott.ssa Gianna Maria DABBENE in forza della Deliberazione n. 36 in data 11.10.2014;

Vista la nota prefettizia pervenuta via p.e.c. del 25/09/2017 prot. n. 3553 (protocollo interno di Frugarolo) pervenuta in pari data, comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il revisore primo estratto è risultata essere la dott.ssa Sig.ra POZZO Celeste, CF PZZCST85C66A859X, con studio tecnico corrente in Comune di BIELLA (BI);

Preso atto che la Prima e la Seconda riserva estratti sono:

- Il dott. OMEGNA Franco, CF MGNFNC59B04L219K con studio tecnico corrente in Comune di TORINO (TO);
- La dott.ssa SCIARAPPA Liliana, CF SCRLLN48A65A463F, con studio tecnico corrente in Comune di Torino (TO);

Preso atto altresì il Comune di Frugarolo, a seguito dell'avvenuto pubblico sorteggio, invitava la Dott.ssa Celeste POZZO a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2017/2020, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla presa d'atto della nomina, dichiarando nel contempo

il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che la Dott.ssa POZZO Celeste, nata a BIELLA – BI, il 26.03.1985 e ivi residente in Piazza Martiri della Libertà n. 4, esperto contabile e revisore dei conti, P.E.C. celeste.pozzo@legalmail.it, mail: celeste.pozzo@sidrobenigno.it ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Frugarolo allegando la dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità (documento pervenuto via p.e.c. prot. n. 3558 del 26 settembre 2017);

Visto l'art. 6 co. 3 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 e s.m.i. il quale ha disposto con decorrenza 01.Gennaio 2011 la riduzione dei compensi spettanti ai Revisori, come sopra determinati, di una percentuale del 10%;

Ritenuto necessario provvedere alla presa d'atto della nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Con votazione resa in forma palese e recante il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.11;
Consiglieri votanti: n.11
Consiglieri favorevoli: n.11
Consiglieri contrari: n. 0
Consiglieri astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) Di prendere atto delle risultanze del pubblico sorteggio effettuato dalla Prefettura di Alessandria, Ufficio Territoriale del Governo, per la rinnovazione dell'incarico di revisore unico dei conti del Comune di Frugarolo.
- 2) L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio 13.10.2017 – 13.10.2020 prevista dall'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, stante quanto disposto al punto 1) del dispositivo, è affidato alla dott.ssa:

NUM. D'ORD.	COGNOME E NOME RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA ATTIVITA' ESERCITATA	RUOLO O ALBO DI ISCRIZIONE (Art. 234, comma 2°)
1	POZZO CELESTE(BIELLA – BI)	Biella, 26.03.1985, commercialista	2/B - B Ordinario

- 3)Di corrispondere, al revisore unico nominato dall'UTG e confermato con il presente provvedimento di presa d'atto, il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 20 maggio 2005:

a) Compenso annuo base	€ 3.105,00
b) Maggiorazione del % per spesa corrente pro-capite superiore alla media nazionale	€
c) Maggiorazione del % per spesa di investimento pro-capite superiore alla media nazionale	€
d) Maggiorazione del % per le seguenti ulteriori attività	€
e) Maggiorazione del % per l'esercizio delle funzioni nei confronti delle seguenti istituzioni	€
Totale compenso annuo lordo dovuto al revisore	€ 3.105,00

Non soggetto alla maggiorazione del 50% previsto dall'art. 241, c. 4, del T.U. n. 267/2000 solo per il Presidente del collegio.

La complessiva spesa annua di € 3.105,00 oltre gli accessori, salvo il maggior e/minore carico definitivo, farà carico ad apposito intervento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, approvato con precedente atto di Consiglio Comunale n.9 del 30.03.2017 e successive delibere di variazione, esecutivo ai sensi di legge.

Manda e raccomanda:

- alla Giunta comunale la costituzione dell'Ufficio dei revisori, dotandolo della struttura necessaria;

- al Sindaco l'assunzione di tutte le iniziative utili per facilitare i revisori nella loro attività.

o o o o o o

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25/2017
(Art.49, DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: PRESA D'ATTO NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI FRUGAROLO PER IL TRIENNIO 2017/2020.

PARERE DI LEGITTIMITA' E REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regularità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Fugarolo 26.09.2017

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 31.10.2017 al 15.11.2017

Frugarolo, li 31.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii